

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E PER ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA, CULTURALE E DI COMUNICAZIONE

Articolo 1 — Oggetto

Queste Disposizioni disciplinano:

1. le **spese di rappresentanza**, fondate sull'esigenza dell'Ateneo di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali. Sono dunque volte a promuovere e a valorizzare all'esterno l'immagine dell'Ateneo per accrescerne il prestigio, il ruolo e la presenza nel contesto sociale nazionale e internazionale;
2. le **spese per attività di divulgazione scientifica, culturale e di comunicazione** (organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni culturali, ecc.), svolte sempre in rapporto a fini strettamente istituzionali, allo scopo di manifestare il sapere dell'Ateneo all'esterno, contribuendo allo sviluppo sociale e culturale della società e accrescere il proprio prestigio.

Articolo 2 — Criteri generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese disciplinate da queste Disposizioni devono rispettare i principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, espressione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, e conformarsi a rigorosi criteri di ragionevolezza.
2. Sono ammissibili le spese che soddisfano *congiuntamente* questi criteri:
 - a) il perseguimento e la stretta inerenza alle finalità e alle funzioni istituzionali dell'Università stabilite dalla legge e dallo Statuto;
 - b) la promozione del ruolo e della funzione dell'Università nell'ambito di occasioni ufficiali, adeguatamente pubblicizzate e con personalità esterne rappresentative dell'Istituzione di appartenenza ovvero di riconosciuto profilo nel campo della cultura e della scienza, idonee a suscitare attenzione e interesse sulle attività e sugli scopi dell'Università da parte dell'opinione pubblica esterna alla comunità di Ateneo, al fine di conseguire vantaggi derivanti dalla maggiore visibilità;
 - c) il decoro, la sobrietà, l'utilità e la ragionevolezza intesa anche quale proporzione della spesa rispetto allo scopo perseguito;
 - d) la presenza di documentazione giustificativa in merito allo specifico interesse istituzionale e alle ragioni e alle circostanze della spesa;
 - e) lo stanziamento di bilancio.

Articolo 3 — Soggetti abilitati a disporre le spese

1. I soggetti abilitati a disporre le spese di cui all'articolo 1 sono:

- a) il Rettore / la Rettrice, il Prorettore / la Prorettrice, il Direttore / la Direttrice Generale relativamente alle spese di rappresentanza (articolo 1 punto 1);
- b) il Rettore / la Rettrice o il Prorettore / la Prorettrice, il Direttore / la Direttrice Generale, i Direttori / le Direttrici di Dipartimento e delle strutture didattico-scientifiche assimilate relativamente alle spese per attività di divulgazione scientifica e culturale e di comunicazione (articolo 1 punto 2).

Articolo 4 — Tipologia delle spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza che possono essere assunte a carico del bilancio:

- a) atti di ospitalità a favore di personalità esterne all'Ateneo, rappresentative dell'Istituzione di appartenenza inerenti a viaggio, vitto e alloggio con l'esclusione delle spese di carattere personale;
- b) atti di cortesia consistenti nella consegna di targhe, medaglie, volumi, omaggi floreali e omaggi in genere, di natura simbolica e di modico valore;
- c) piccole consumazioni, rinfreschi, colazioni di lavoro o ristorazione in occasione di incontri con i soggetti di cui al punto (a). In tal caso il Rettore / la Rettrice, il Prorettore/ la Prorettrice o il Direttore / la Direttrice Generale, per motivate circostanze, può designare alla partecipazione i dipendenti interni dell'Università titolari di incarichi, la cui presenza, in funzione allo specifico ruolo istituzionale ricoperto dagli stessi, risulti necessaria ai fini della rappresentatività dell'Ateneo;
- d) servizi fotografici, di traduzione e di pubbliche relazioni, stampa di inviti e di locandine, addobbi e impianti, se non reperibili all'interno dell'Ateneo.

2. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese destinate a favore dei dipendenti o dei componenti degli organi collegiali che esauriscono la loro utilità all'interno dell'Università;
- b) le spese dirette a soggetti esterni che già fruiscono di compensi remunerativi di ogni beneficio relativo alle loro prestazioni;
- c) le spese dirette a soggetti esterni all'Università non istituzionalmente rappresentativi dell'ente di appartenenza;
- d) le spese che per la loro ripetitività, orario, importo e numero di partecipanti, non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2.

3. I singoli dipendenti dell'Università appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo non sono titolari di poteri di rappresentanza dell'Università.

Articolo 5 — Procedimenti contabili e imputazione delle spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza devono essere poste a carico del bilancio dell'Università. Lo stanziamento è fissato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. Per procedere al pagamento, le spese:
 - a) devono essere conformi alle norme di contabilità pubblica, alle norme in materia di acquisto di beni e servizi, nonché alle disposizioni previste dai regolamenti interni di Ateneo;
 - b) devono essere adeguatamente motivate in ordine all'iniziativa cui si riferiscono, alla necessità e all'interesse per l'Ateneo e alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 delle presenti Disposizioni;
 - c) devono essere accompagnate dalla documentazione analitica della spesa, essendo preclusa la possibilità di qualsiasi pagamento sommario o forfettario;
 - d) relativamente alle spese di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b), devono essere corredate da una dichiarazione del Rettore / della Rettrice, del Prorettore / della Prorettrice o del Direttore / della Direttrice Generale con l'indicazione del beneficiario ed il ruolo rivestito;
 - e) relativamente alle spese di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c), devono essere corredate da una dichiarazione sottoscritta dal Rettore / dalla Rettrice, dal Prorettore / dalla Prorettrice o dal Direttore / dalla Direttrice Generale con l'indicazione del numero dei partecipanti esterni previsto, i nominativi delle personalità esterne beneficiarie e, se designati, dei soggetti interni in relazione all'iniziativa e al ruolo rivestito dagli stessi in Università.

Articolo 6 — Tipologia delle spese per attività di divulgazione scientifica e culturale e di comunicazione

1. Possono essere assunte a carico del bilancio le spese per queste iniziative:
 - a) convegni, conferenze, congressi, seminari rivolti all'esterno della comunità di Ateneo e adeguatamente pubblicizzati, organizzati anche congiuntamente ad altri enti. Possono essere organizzati dall'Amministrazione, dai Dipartimenti, dalle altre strutture didattico-scientifiche assimilate nell'ambito delle attività di divulgazione rivolte alla comunità scientifica e accademica e nelle iniziative di terza missione;
 - b) cerimonie, manifestazioni e altre iniziative di comunicazione istituzionale, adeguatamente pubblicizzate, allo scopo di promuovere le attività dell'Università all'esterno della comunità di Ateneo;
 - c) cerimonie per il conferimento di titoli di studio *honoris causa*;
 - d) accoglienza di delegazioni italiane e internazionali;
 - e) mostre, fiere e altre manifestazioni che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 1 e 2.

2. Non rientrano tra le iniziative ammissibili quelle che esauriscono la loro utilità all'interno dell'Università e che riguardano riunioni o incontri attinenti all'attività didattica e scientifica con soggetti esterni, mancando il requisito della divulgazione e della proiezione esterna.
3. Non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni, poiché disciplinati dalle specifiche regole previste dal bando/finanziatore, i congressi, convegni e seminari previsti nell'ambito di progetti finanziati con risorse provenienti da bandi competitivi, le cui spese sono soggette a specifica rendicontazione e rimborso secondo le regole previste dal bando.
4. Le spese connesse all'organizzazione delle attività di cui al comma 1 devono essere improntate alla disciplina di cui all'articolo 2 e devono essere sostenute avvalendosi in via prioritaria dei servizi e delle risorse umane e strumentali disponibili all'interno dell'Università, nonché degli spazi interni dell'Ateneo.
5. Le spese che si possono assumere per le iniziative ammissibili sono:
 - a) le spese strettamente correlate alla gestione e all'organizzazione dell'iniziativa qualora non sia possibile avvalersi delle risorse umane e strumentali interne all'Università (affitto spazi esterni, agenzie per l'organizzazione di eventi, stampa locandine...);
 - b) le spese di viaggio, di vitto e di alloggio dei soli relatori esterni per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento. Per queste spese si applicano i limiti previsti dal Regolamento Missioni;
 - c) i compensi per i relatori; si fa riferimento alle tariffe orarie applicate per i professori a contratto per un congruo numero di ore, comprensive della preparazione, dell'implementazione e delle eventuali valutazioni finali dell'intervento, fino a un massimo di 20 ore. Nel caso in cui un relatore richiedesse un onorario superiore al tetto previsto, questo potrà essere erogato solo in presenza di finanziamenti esterni che coprano l'intero ammontare;
 - d) le spese per l'organizzazione di piccoli ristori o rinfreschi, strettamente funzionali all'evento, atti a garantire l'assolvimento dei doveri di ospitalità e a favorire il consolidamento delle relazioni tra gli studiosi convenuti, qualora giustificate dalla durata e dal numero dei soggetti esterni partecipanti all'iniziativa; le spese devono essere congrue rispetto al numero di partecipanti esterni alla comunità di Ateneo registrati all'evento;
 - e) le spese per materiale promozionale con prevalenza di oggettistica di valore simbolico riportante il logo dell'Università;
 - f) le spese per la pubblicazione degli atti.

Articolo 7 — Procedimenti contabili e imputazione delle spese per attività di divulgazione scientifica e culturale e di comunicazione

1. Per procedere alla liquidazione e al pagamento, le spese devono:

- a) essere conformi alle norme di contabilità pubblica, alle norme in materia di acquisto di beni e servizi, nonché alle disposizioni previste dai regolamenti interni di Ateneo;
- b) essere motivate in ordine all'iniziativa alla quale si riferiscono, alla loro necessità e alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. I dispositivi di spesa devono essere corredati da:

- a) un dettagliato programma attestante la tipologia di iniziativa, le finalità, i destinatari e il budget previsionale su cui far gravare le spese previste nonché il rispetto dei principi di cui all'articolo 2;
- b) relativamente alle spese di cui all'articolo 6 comma 4 lettera d), un elenco analitico preventivo, sottoscritto dai soggetti autorizzati ad assumere le spese, contenente il numero dei partecipanti esterni previsto, i nominativi delle personalità esterne invitate e il ruolo ricoperto, nonché i nominativi del personale interno con l'indicazione del ruolo rivestito.

Articolo 8 — Norme finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti Disposizioni si rinvia alla normativa vigente.

2. Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.